CAMERA DEI DEPUTATI N. 1871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CONTENTO, NERI

Modifiche all'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in materia di incompatibilità per i magistrati

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Recenti avvenimenti hanno purtroppo evidenziato come l'accettazione di incarichi arbitrali da parte di alcuni magistrati abbiano dato luogo ad « imbarazzanti » situazioni evidenziate da numerosi organi di informazione.

In particolare, giova sottolineare come si riveli del tutto inopportuno lo svolgimento di funzioni arbitrali da parte di chi è istituzionalmente preposto all'amministrazione della giustizia. Tanto più allorché possano verificarsi « interferenze » pericolose magari in sede di impugnative proposte ovvero il verdetto arbitrale che, com'è noto, finirebbe al vaglio dell'autorità giudiziaria.

A ciò aggiungendo i risultati di alcuni accertamenti svolti dai competenti organismi, risultati dai quali emergerebbe addirittura la sottrazione all'imposizione fiscale di buona parte degli emolumenti corrisposti a diversi tra gli interessati.

Pare corretto, quindi, sottrarre la magistratura anche soltanto al dubbio circa la possibile esistenza di convivenze sospette tra affari sottoposti all'esame dei collegi arbitrali ed esercizio della funzione giudiziaria.

La presente proposta di legge mira, quindi, a rendere incompatibile l'incarico arbitrale con i compiti di servizio affidati al magistrato.

L'articolo 1, conseguentemente, interviene, modificando l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, a distinguere tra incarichi rimessi alla valutazione del Consiglio superiore della magistratura, che sembra corretto mantenere, e incarichi arbitrali, per i quali viene sancita l'incompatibilità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *2.* I magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. I magistrati non possono, inoltre, assumere le funzioni di arbitro ».